



Comune di Este



Comune di Ospedaletto Euganeo

Studio di fattibilità della fusione fra i Comuni di Este e Ospedaletto Euganeo

Seconda fase

26/02/2014

5. Architettura istituzionale del nuovo comune

.C.O.
.GRUPPO.

Consulenti in Organizzazione

Indice

In questa sezione viene riportato il percorso istituzionale della fusione con particolare riferimento all'iter procedurale del referendum e alla possibilità di istituire municipi.

Nella seconda parte viene delineata l'architettura istituzionale del nuovo Comune e vengono proposte le forme di decentramento dei servizi.

Infine, vengono individuate le modalità di informazione e coinvolgimento della cittadinanza riguardo al processo di fusione.

In appendice viene riportata una selezione della normativa nazionale e regionale sulla fusione fra Comuni.

PERCORSO ISTITUZIONALE DELLA FUSIONE FRA COMUNI

Percorso istituzionale della fusione (1)

- La fusione di Comuni è disposta con **legge regionale**, sentite le popolazioni interessate.
- **L'iniziativa legislativa** può essere esercitata da 7000 cittadini, da 5 Consigli Comunali, dal Consiglio Provinciale o dal Consiglio Regionale.
- **Le deliberazioni dei Consigli comunali**, con le quali si manifesta la volontà di fondersi sono assunte a maggioranza dei consiglieri assegnati, sono esposte nell'albo pretorio per 15 gg. e sono inviate alla Giunta Regionale, unitamente alle osservazioni e alle opposizioni presentate, nonché alle eventuali controdeduzioni del comune.
- Quando non si raggiunge il numero di 5 comuni, la Giunta Regionale, entro 60 giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge.
- **Il Consiglio Regionale è chiamato ad esprimere un giudizio di meritevolezza**, sulla base dell'istruttoria della competente commissione consiliare, che deve acquisire i pareri dei consigli comunali e del consiglio provinciale, circa l'esistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche e/o di opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono a fondamento della fusione proposta. Qualora i Consigli comunali e provinciali non esprimano il parere entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta, si prescinde dallo stesso.
- **La Regione indice il referendum consultivo**, che deve riguardare l'intera popolazione dei comuni interessati. I risultati dei referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono valutati sia nel loro risultato complessivo sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata, anche sulla base della partecipazione alla consultazione referendaria.

Percorso istituzionale della fusione (2)

- Indipendentemente dal numero degli elettori che ha partecipato, la proposta sottoposta a referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- Il Consiglio regionale di norma recepisce con legge l'esito del referendum, altrimenti deve motivare le decisioni eventualmente adottate in difformità.
- La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, deve **assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi** alle comunità di origine o ad alcune di esse.
- Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere forme di partecipazione attraverso organismi di consultazione o l'istituzione di **municipi** nei territori delle comunità di origine, quando la popolazione di un centro abitato presenti caratteri di separatezza territoriale e di tradizioni civiche proprie.
- Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione (norma nazionale).
- Il municipio, organismo privo di personalità giuridica, ha lo scopo di valorizzare i caratteri civici delle popolazioni locali e di operare un decentramento dei servizi comunali, affidando l'organizzazione e la gestione dei servizi di base e di quelli delegati dal comune ad un comitato di gestione, composto da un prosindaco e da due consultori, eletti fra candidati residenti nel municipio (norma regionale).

Percorso istituzionale della fusione (3)

- **Il municipio è istituito con legge regionale**, che ne determina l'ambito territoriale e i servizi di base.
- Lo Statuto e il regolamento comunale stabiliscono le forme di elezione popolare del comitato, la sfera di competenza dell'organo collegiale e dei singoli componenti, i poteri e le modalità di partecipazione dei municipi alla programmazione economico-sociale e urbanistica del comune, nonché i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie e patrimoniali.

Gli incentivi alla fusione

- Lo Stato eroga, per i 10 anni successivi alla fusione, appositi **contributi straordinari commisurati a una quota del 20%** dei trasferimenti erariali attribuiti nel 2010 ai comuni che si fondono, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
- La Regione eroga a sua volta degli incentivi alle fusioni, poiché nella L.R. 18 del 2012 sull'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e nel conseguente Piano di Riordino dà priorità alle fusioni di comuni rispetto alle forme associative nella ripartizione delle risorse disponibili.
- Il Comune che nasce dalla fusione è esentato dal patto di stabilità per i successivi due anni e può mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, per il primo mandato amministrativo del nuovo comune (d.d.l. Delrio).
- E' stato presentato un d.d.l. che esonera i comuni che si fondono dal pagamento delle imposte sul trasferimento dei patrimoni, che altrimenti risulterebbe un forte disincentivo alla fusione.

**ARCHITETTURA ISTITUZIONALE E
FORME DI DECENTRAMENTO DEI
SERVIZI DEL NUOVO COMUNE**

Istituti di partecipazione e consultazione

Lo statuto del nuovo comune dovrebbe prevedere, fra gli istituti di partecipazione e consultazione, l'istituzione del comitato municipale di Ospedaletto, al fine di valorizzare i caratteri civici della popolazione locale.

Il **comitato municipale** è organo consultivo del Consiglio comunale, composto dal prosindaco, che lo presiede, e da altri due componenti, uno espressione della maggioranza e uno della minoranza, nominati dal Consiglio comunale fra i candidati alle elezioni comunali residenti nel municipio. Il **prosindaco** è un componente dell'Amministrazione Comunale e rappresentante del Sindaco ad Ospedaletto, con delega specifica.

Il Comitato municipale ha funzioni di:

- ascolto e recepimento delle esigenze dei cittadini;
- monitoraggio del loro grado di soddisfazione per i servizi erogati nella sede di Ospedaletto;
- espressione di pareri e proposte riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi decentrati ad Ospedaletto e alla programmazione economico-sociale e urbanistica del Comune.
- promozione della partecipazione dei cittadini alla vita del Comune.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato municipale, è supportato dal funzionario coordinatore dei servizi decentrati presso la sede di Ospedaletto.

Lo Statuto comunale detta le norme sulla nomina, sui poteri e sul funzionamento del Comitato municipale di Ospedaletto.

Decentramento dei servizi

Il modello organizzativo del nuovo comune dovrebbe prevedere:

- il mantenimento del municipio di Ospedaletto, come punto di riferimento per i cittadini;
- la presenza ad Ospedaletto dei seguenti servizi di prossimità:
 - sportelli polifunzionali per l'erogazione dei servizi di base quali: servizi demografici, segretariato sociale, servizi culturali, scolastici e sportivi, tributi;
 - servizi sociali e domiciliari;
 - asilo nido e biblioteca;
 - altri eventuali, anche per periodi limitati nel tempo, in base alle necessità.
- la gestione centralizzata delle funzioni interne (back-office) e della direzione dei servizi;
- il collegamento telematico veloce fra le sedi municipali;
- l'omogeneizzazione delle prassi di lavoro e la specializzazione del personale.
- la collocazione di alcune funzioni centrali ad Ospedaletto, come la Polizia locale;

Nella sede di Ospedaletto si prevede la presenza di un funzionario coordinatore dei servizi decentrati con un ruolo di integrazione organizzativa dei servizi e di raccordo, da un lato, con il Comitato Municipale di Ospedaletto, dall'altro con i dirigenti e i funzionari comunali.

Nome e simboli del nuovo comune

Il nome e i simboli del nuovo comune devono riflettere l'identità di entrambi i comuni.

Si prevede la costituzione di una commissione di storici locali, con il compito di fare approfondimenti e proporre una rosa di nomi e di stemmi per il nuovo comune.

Queste proposte saranno pubblicizzate sulla stampa locale e sottoposte ad un sondaggio on line sui siti del Comune di Este e di Ospedaletto e mediante la distribuzione di un questionario ai cittadini che parteciperanno alle assemblee indette per informare e discutere della fusione.

La sede del nuovo comune sarà ubicata presso l'attuale municipio di Este.

L'attuale municipio di Ospedaletto sarà sede di servizi decentrati e del Comitato municipale di Ospedaletto. Inoltre, ospiterà la sede della Polizia locale e di altri settori del comune. Eventuali spazi residui potranno essere destinati ad usi civici da parte dei cittadini singoli e associati.

Informazione e coinvolgimento della cittadinanza

Per informare e coinvolgere i cittadini nel processo della fusione si prevede di svolgere:

- assemblee con i cittadini nelle frazioni: 6 ad Este, 3 ad Ospedaletto;
- incontri con i dirigenti delle Scuole secondarie di primo (medie) e secondo grado (superiori) puntando al coinvolgimento attivo degli studenti in progetti e proposte sul nuovo comune;
- incontri con le Categorie produttive dei due Comuni insieme, facendo riferimento innanzitutto a quelle rappresentate nell'Intesa Programmatica d'Area;
- incontri con le Associazioni culturali e ricreative dei due Comuni insieme;
- incontri con le Associazioni sportive dei due Comuni insieme;
- incontri con le Parrocchie dei due Comuni insieme;
- diffusione di informazioni sulla stampa locale;
- sondaggio dell'orientamento dei partecipanti agli incontri mediante somministrazione di un questionario.
- sondaggio on line sul sito dei comuni.

APPENDICE NORMATIVA

(al 26/02/2014, prima dell'approvazione della legge Delrio)

Normativa nazionale sulla fusione di Comuni (1)

Costituzione italiana

Art. 133, c.2 - La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL)

Art. 15 - Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Art. 16 – Municipi

1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.

2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.

Normativa nazionale sulla fusione di Comuni (2)

Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).

Art. 31 - Patto di stabilità interno degli enti locali

23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima ...

Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella L.7 agosto 2012, n. 135 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (spending review).

Art. 20 - Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali

1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

3. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalità e termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni.

Normativa nazionale sulla fusione di Comuni (3)

Disegno di Legge N. 1542 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni“Delrio”, presentato il 20 agosto 2013 alla Camera dei Deputati (cd d.d.l. Delrio).

ART. 21 - Fusioni di comuni

1. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico (possibilità di istituire municipi, ndr), il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.

ART. 22 - Incentivi per le unioni e le fusioni di comuni

1. Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione (...)

2. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.

ART. 12 - Organi delle province

4. Il consiglio provinciale è costituito dai sindaci dei comuni della provincia con più di 15.000 abitanti e dai presidenti delle unioni di comuni della provincia con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti.

Il Presidente della Provincia è un Sindaco eletto dall'Assemblea dei Sindaci con il sistema del voto ponderato in rapporto alla consistenza demografica dei Comuni

Normativa regionale sulla fusione di Comuni

Statuto del Veneto - Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1

Art. 27 - Referendum consultivo.

4. Sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo quanto previsto dalla legge, i progetti di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali.

Legge Regionale 24 dicembre 1992, n. 25 - Norme in materia di variazioni provinciali e comunali.

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - L'oggetto e le finalità.

1. La presente legge disciplina, per quanto di competenza regionale, la variazione delle circoscrizioni dei comuni e delle province, nonché il mutamento delle denominazioni dei comuni.

2. Per l'attuazione del sistema delle autonomie locali, la Regione esercita i propri poteri tenendo presenti:

a) le tradizioni civiche e sociali delle singole comunità;

b) l'ambito territoriale sociale ed economico più idoneo per l'organizzazione e lo svolgimento dei pubblici servizi.

Art. 2 - I diversi procedimenti legislativi

1. La variazione delle circoscrizioni o il mutamento delle denominazioni dei comuni all'interno di una provincia avviene con legge regionale, previo referendum consultivo e secondo i procedimenti previsti al capo II.

2. La variazione delle circoscrizioni provinciali avviene per iniziativa dei comuni secondo la disciplina prevista al capo III della presente legge e a norma dell'art. 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

L'iniziativa legislativa

CAPO II - Le variazioni comunali

SEZIONE I - Il procedimento

Art. 3 (Le fattispecie possibili).

1. La variazione delle circoscrizioni comunali può consistere:
 - a) nella aggregazione ad altro di parte del territorio di uno o più comuni;
 - b) nella istituzione di uno o più nuovi comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni; ()
 - c) nella incorporazione di uno o più comuni all'interno di altro comune;
 - d) nella fusione di due o più comuni in uno nuovo.
2. Le variazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l'unione di comuni.
3. La variazione della denominazione dei comuni consiste nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione

Art. 4 - L'iniziativa legislativa

3. Quando uno o più comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscano titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa comunale, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.
4. Nei casi di interruzione del procedimento di cui ai commi 2 e 3, l'iniziativa popolare o comunale non può essere rinnovata prima del decorso di tre anni.
5. Per quanto concerne le circoscrizioni, la relazione illustrativa dei progetti di legge, di cui al presente articolo, se presentati in esecuzione del programma regionale, deve indicare tale conformità; negli altri casi, deve indicare la corrispondenza comunque esistente fra la variazione proposta e i criteri generali indicati all'art. 12, motivando le ragioni di urgenza e/o di merito, di norma sopravvenute, che giustificano la difformità dalle indicazioni del programma regionale.

Il giudizio di meritevolezza

Art. 5 - Il giudizio di meritevolezza

1. Quando il progetto di legge presentato al Consiglio regionale è conforme al programma regionale (di cui all'art 11, ndr), la Giunta regionale delibera il referendum consultivo delle popolazioni interessate e il relativo quesito, previa individuazione delle popolazioni stesse ai sensi dell'articolo 6.

2. In caso diverso, il provvedimento è deliberato dopo un preliminare giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale ai fini dell'ulteriore prosecuzione del procedimento legislativo. (L'art. 85 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 ha disposto che: "1. Il procedimento dei progetti di legge concernenti variazioni delle circoscrizioni comunali che, il Consiglio regionale ha già ritenuto meritevoli di accoglimento ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, prosegue nella legislatura successiva.)

3. Per il fine di cui al comma 2, la competente commissione consiliare deve acquisire il parere dei consigli comunali e provinciali interessati e svolgere ogni altro atto istruttorio, in base al quale formulare una relazione al Consiglio, affinché questo possa decidere circa l'esistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche e/o di opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono a fondamento della variazione proposta, motivando specificatamente le ragioni di urgenza e/o di merito che giustificano la difformità dalle indicazioni del programma.

3bis. Qualora i Consigli comunali e provinciali non esprimano il parere entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta, si prescinde dallo stesso.

Le procedure del referendum

Art. 6 - Procedure per l'individuazione delle popolazioni interessate al referendum

1. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali, di cui alle lettere a), b), e c) dell'articolo 3, l'individuazione delle popolazioni interessate dalla consultazione referendaria, è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. La consultazione referendaria deve riguardare l'intera popolazione del comune di origine e di quello di destinazione, salvo casi particolari da individuarsi anche con riferimento alla caratterizzazione distintiva dell'area interessata al mutamento territoriale, nonché alla mancanza di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale.

2. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) dell'articolo 3, il referendum deve in ogni caso riguardare l'intera popolazione dei comuni interessati.

3. I risultati dei referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono valutati sia nel loro risultato complessivo sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata e nel caso di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, anche sulla base della partecipazione alla consultazione referendaria (variazione introdotta con L.R. 24 settembre 2013, n. 22).

4. Il referendum consultivo per il mutamento di denominazione dei comuni, di cui all'articolo 3, comma 3, deve riguardare la popolazione dell'intero comune.

5. Ai referendum consultivi si applicano le norme della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 , "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali" e successive modificazioni, salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge.

5 bis. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 o della variazione della denominazione dei comuni ai sensi dell'articolo 3, comma 3, indipendentemente dal numero degli elettori che ha partecipato, la proposta sottoposta a referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. (variazione introdotta con la L.R. 24 settembre 2013, n. 22, sull'abolizione del quorum).

Le delibere comunali e la legge regionale

Art. 7 - Le delibere comunali

1. Le deliberazioni comunali di cui al presente capo, sia che consistano in un atto di iniziativa, di adesione o di rigetto, che in un parere sull'iniziativa legislativa di altri soggetti, sono assunte a maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. Esse sono pubblicate per quindici giorni all'albo pretorio, durante i quali gli elettori del comune possono depositare in segreteria eventuali osservazioni od opposizioni relativamente agli atti di iniziativa e di adesione, nonché ai pareri.
3. Alla scadenza del termine, la delibera è inviata alla Giunta regionale unitamente alle osservazioni e alle opposizioni presentate, nonché alle eventuali controdeduzioni del comune.
4. Analogamente a quanto previsto per le relazioni dei progetti di legge, le delibere comunali devono essere motivate, in riferimento ai diversi oggetti, sui punti espressamente previsti ai commi 5 e 6 dell'art. 4.

Art. 8 - Il provvedimento legislativo di variazione delle circoscrizioni

1. Con la legge regionale di variazione delle circoscrizioni comunali devono essere assicurate alle comunità di origine adeguate forme di decentramento degli uffici e/o dei servizi in base allo stato dei luoghi e alle esigenze delle popolazioni interessate.
2. Possono altresì essere previste forme di partecipazione attraverso organismi di consultazione, quando le popolazioni aggregate presentino caratteristiche di identità collettiva e, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, comma 1, può essere prevista, in alternativa, l'istituzione di municipi ai sensi dello stesso art. 9 e dell'art. 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. La legge regionale deve determinare in ogni caso l'ambito territoriale delle nuove circoscrizioni e stabilire le direttive di massima per la soluzione degli aspetti finanziari e patrimoniali connessi con la revisione circoscrizionale.

I municipi

Art. 9 - I municipi

1. Può essere istituito un municipio:

a) nei comuni che siano il risultato di una fusione o incorporazione, quando la popolazione di un centro abitato presenti caratteri di separatezza territoriale e di tradizioni civiche proprie;

b) nei comuni superiori a 10.000 abitanti e inferiori a 100.000, in alternativa alla istituzione di una circoscrizione di decentramento, quando vi sia il consenso degli stessi, sussistano i requisiti di cui alla lett. a) e la popolazione del centro abitato non sia inferiore a 1.000 abitanti.

2. Il municipio, organismo privo di personalità giuridica, ha lo scopo di valorizzare i caratteri civici delle popolazioni locali e di operare un decentramento dei servizi comunali, affidando l'organizzazione e la gestione dei servizi di base e di quelli delegati dal comune ad un comitato di gestione, composto da un prosindaco e da due consultori, eletti fra candidati residenti nel municipio.

3. Il municipio è istituito con legge regionale, che ne determina l'ambito territoriale e i servizi di base.

4. Lo Statuto e il regolamento comunale stabiliscono le forme di elezione popolare del comitato, la sfera di competenza dell'organo collegiale e dei singoli componenti, i poteri e le modalità di partecipazione dei municipi alla programmazione economico-sociale e urbanistica del comune, in armonia con quanto previsto all'art. 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie e patrimoniali.